

IL FINANZIAMENTO
DELLA CHIESA CATTOLICA
DOPO GLI ACCORDI DEL 1984:
PRINCIPI ISPIRATORI
E ATTUAZIONI CONCRETE(*)

GIORGIO FELICIANI

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il deludente esito delle offerte deducibili. 3. Il rilevante gettito dell'otto per mille. 4. Il sostentamento del clero. 5. Le esigenze del culto e la questione del ticket negli edifici di culto. 6. Gli interventi caritativi. 7. Conclusioni.

1. PREMESSA

IL 6 luglio 1984 la Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense¹ presentava alle Parti una ampia e dettagliata relazione circa i principi a cui intendeva ispirare i propri lavori per una nuova disciplina degli enti e beni ecclesiastici.² In essa, tra l'altro, si riconosceva "l'indubbio interesse collettivo alla introduzione di forme moderne di finanziamento delle Chiese attraverso le quali si agevoli la libera contribuzione dei cittadini per il perseguimento di finalità e il soddisfacimento di interessi religiosi". E in tale prospettiva si prevedevano forme di "autofinanziamento facilitato nei quali convergano le indicazioni dei cittadini e il concorso strumentale della Pubblica Amministrazione", finalizzate ad assicurare, innanzitutto, "un decoroso sostentamento del clero". Più specificamente: ci si proponeva di pervenire a "un meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento autonomo e orientato", strutturato in due distinti canali: le offerte deducibili e l'attribuzione alla Chiesa Cattolica della parte dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ad essa destinata dalle libere scelte dei contribuenti.

* Saggio destinato agli studi in onore di Enrico De Vito, emerito di diritto tributario della Facoltà di Giurisprudenza nella Università Cattolica del Sacro Cuore.

¹ Vedi legge 25 marzo 1985, n. 121, art 7, n. 6.

² Circa la composizione e i lavori della Commissione e per il testo della Relazione vedi F. MARGIOTTA BROGLIO, *Riforma della legislazione concordataria sugli enti e sul patrimonio ecclesiastico: i "principi" della Commissione paritetica Italia-S.Sede*, in "Foro italiano", 1984, v, cc. 368-378.

Come noto, tutti questi intendimenti incontrarono il consenso delle Parti e di conseguenza vennero tradotti dalla Commissione in norme giuridiche, poi recepite nella legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”.³

Nel momento in cui venne adottato, l’esito del sistema di finanziamento così definito era, a causa della sua assoluta novità, tutt’altro che scontato. In proposito merita ricordare che, in una conferenza stampa, chi aveva presieduto per conto dello Stato la Commissione paritetica, alla richiesta di indicare quanto ne avrebbe ricavato la Chiesa, rispose: da zero lire all’intero otto per mille del gettito IRPEF.

Ora, a distanza di vent’anni dall’entrata in vigore del nuovo sistema, realizzatasi nel 1990,⁴ sembra opportuno, alla luce degli ultimi dati resi disponibili dal Ministero della economia e delle finanze e dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), valutare criticamente quale accoglienza e quali esiti abbiano avuto innovazioni tanto rilevanti e significative.

2. IL DELUDENTE ESITO DELLE OFFERTE DEDUCIBILI

La previsione della Commissione paritetica di una sorta di “bilanciamento” tra i due canali di finanziamento previsti non ha trovato riscontro nella realtà in quanto l’esito delle offerte deducibili si è rilevato tanto deludente da indurre un attento osservatore a dichiararne il “sostanziale fallimento”.⁵ Un giudizio indubbiamente severo, ma confortato dall’inequivocabile linguaggio dei numeri. Basti ricordare che nel 2007 si sono avute, per un ammontare complessivo di 16.803.400 euro, solo 171.512 offerte a fronte di circa 42 milioni di italiani che si professano cattolici e di 23 milioni di persone che dichiarano di andare a Messa almeno una volta al mese. Si aggiunga che, nonostante l’impegno di sensibilizzazione profuso dalla CEI per incrementare questa fonte, si è assistito nel corso degli anni a un costante e non trascurabile calo del gettito, solo parzialmente compensato dall’aumento del numero delle offerte registrato nel 2007.

E non sembra che ci si possa attendere, almeno nelle attuali condizioni, una significativa inversione di tendenza dal momento che diversi specifici fattori di carattere strutturale – evidentemente sottovalutati da chi si attendeva esiti migliori – ostacolano una miglior diffusione del sistema.

Già l’esclusiva destinazione delle offerte al sostentamento del clero delimita drasticamente il numero dei possibili offerenti. Infatti i fedeli, di norma, sono maggiormente attratti da altre, più suggestive, esigenze ecclesiali, an-

³ Su tale legge vedi, da ultimo, *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio (1985-2005)*, a cura di I. Bolgiani, Bologna, il Mulino, 2007.

⁴ Come stabilito dall’art. 47, secondo comma della legge 222/1985.

⁵ C. CARDIA, *Otto per mille e offerte deducibili*, in *Enti di culto*, cit., p. 239.

che perché il sostentamento del clero non rientra tra le finalità tradizionalmente invocate da vescovi e parroci negli appelli alla loro generosità.

Merita anche aggiungere che, data la capillare articolazione della struttura gerarchica della Chiesa, è del tutto naturale che il fedele si riveli più sensibile alle necessità della comunità cristiana che gli è più prossima, rispetto a quelle di realtà ecclesiali più ampie. Per non dire che la stessa denominazione dell'ente destinatario delle offerte, l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, può risultare alquanto ostica al semplice parrocchiano, e i suoi specifici compiti di non immediata comprensione. E non si può, comunque, trascurare l'avvertenza, più volte formulata dalla CEI in occasione delle verifiche triennali del funzionamento del sistema,⁶ che l'adempimento del dovere dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa non si misura soltanto tramite le offerte deducibili, ma anche tenendo conto di tutte le offerte che, comunque motivate e denominate, pervengono ai diversi soggetti ecclesiali.

D'altro canto non sembra si possa e si debba del tutto sottovalutare l'esito, a giudizio dello stesso cardinale Nicora di "una modestia in qualche modo sconcertante",⁷ delle offerte deducibili. Innanzitutto, tra le diverse raccolte di fondi promosse per un motivo o per un altro nel Paese, il loro risultato le colloca ai primi posti tra quelle che non si avvalgono massicciamente del mezzo televisivo (ad es. telethon).

In ogni caso la CEI si propone di rafforzare il proprio impegno per una maggior responsabilizzazione dei fedeli nei confronti di questa forma di contribuzione, mediante la promozione di apposite campagne di sensibilizzazione e di incentivazione attualmente allo studio.

3. IL RILEVANTE GETTITO DELL'OTTO PER MILLE

Un esito ben diverso ha avuto il secondo canale previsto dalla legge 222/1985, consistente, come noto, nella possibilità offerta al contribuente di concorrere a determinare – con la scelta operata in sede di dichiarazione dei redditi – la destinazione di una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica.⁸ Basti in proposito ricordare che l'afflusso alla Chiesa di risorse generato da questa fonte si è ormai stabilizzato a oltre novecento milioni di euro all'anno, e che nel 2007 è giunto a 991.708.000 euro. Un risultato conseguente al fatto che circa il novanta per cento delle scelte espresse sono a favore della Chiesa.

Si potrebbe però obiettare che il sistema dell'otto per mille, pur avendo incontrato un favore ben più ampio delle offerte deducibili, non appare gradito alla maggior parte dei contribuenti, dal momento che, sempre secondo

⁶ Previste dall'art. 49 della legge 222/1985.

⁷ In *Enti di culto*, cit., p. 361.

⁸ Vedi art. 47, secondo comma della legge 222/1985.

gli ultimi dati disponibili, relativi al 2005, solo il 41,82 % di essi si avvale della relativa facoltà di scelta.

In merito va preliminarmente osservato che si tratta comunque di una partecipazione che, riguardando quasi diciassette milioni di persone, risulta tutt'altro che trascurabile, e che, in ogni caso, il dato statistico deve essere attentamente valutato alla luce di alcune considerazioni.

Al riguardo merita innanzitutto ricordare che, nel corso degli anni, lo Stato ha perseguito una politica di progressiva semplificazione degli oneri burocratici connessi agli adempimenti tributari che ha portato a esentare dalla dichiarazione i titolari di soli redditi derivanti da lavoro dipendente o da trattamento pensionistico, vale a dire circa sedici milioni di contribuenti. Ora, chi presenta la dichiarazione opera agevolmente, sempre che lo desideri, la propria scelta di destinazione dell'otto per mille firmando nell'apposito riquadro del modulo. Invece quanti non presentano la dichiarazione, per esercitare tale facoltà, devono seguire una specifica procedura che non ne favorisce la partecipazione sì che questa, tra di essi, si riduce allo 0,6 %, mentre tra i dichiaranti giunge fino al 63,7.

Vi è poi una questione complessa che riguarda la stessa interpretazione della legge 222 e precisamente dell'art. 47 là dove stabilisce che le destinazioni della "quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (...) vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti". Ora quest'ultimo termine può essere inteso, e quindi assunto, in due diverse accezioni: o come relativo solo a quanti, nell'anno preso in considerazione, contribuiscono mediante il versamento di imposte, oppure come comprensivo di tutti i potenziali contribuenti indipendentemente da qualunque effettiva contribuzione.

Negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge 222/1985 lo Stato si è attenuto alla prima interpretazione, ma successivamente, precisamente nel 2003 con effetto retroattivo al 2000, ha cambiato radicalmente orientamento sì che da allora la percentuale della partecipazione è calcolata sulla base di tutti i potenziali contribuenti.

La questione non ha alcuna rilevanza sotto il profilo economico dal momento che, come noto, la ripartizione della quota dell'otto per mille avviene sulla base delle scelte espresse,⁹ ma merita attenzione ai fini di una corretta valutazione dei dati statistici relativi all'esercizio della facoltà di scelta. Infatti, escludendo dal computo coloro che non versano alcuna imposta la percentuale della partecipazione salirebbe fino al 56%.

Non sorprende quindi che la CEI abbia auspicato che il Ministero dell'economia e delle finanze proponga una rappresentazione statistica dei dati che prenda in considerazione i soli contribuenti effettivi e, tra questi, distingua

⁹ Vedi art. 47, terzo comma della legge 222/1985.

i dichiaranti dai non dichiaranti in modo da offrire un quadro più realistico della partecipazione alle scelte relative all'otto per mille.

4. IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Come noto, la parte dell'otto per mille ad essa destinata può essere utilizzata dalla Chiesa Cattolica per le esigenze del culto, il sostentamento del clero, gli interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo. Tra queste varie finalità il sostentamento del clero riveste una assoluta priorità in quanto la Chiesa ha il dovere di assicurare il decoroso sostentamento del clero che presta servizio in favore delle diocesi nella misura determinata dalla CEI.¹⁰ Un compito indubbiamente impegnativo poiché, secondo i dati relativi al 2007, si tratta di provvedere alle esigenze di 33.364 sacerdoti mediante una remunerazione mensile che varia da un minimo di 945,60 a un massimo di 1761,18 euro.¹¹ La relativa modestia di queste cifre ha suscitato in passato, anche da parte governativa, qualche critica riguardante soprattutto il trattamento del clero più giovane. La CEI ne ha preso atto, predisponendo diverse migliorie tra cui l'attivazione di una polizza sanitaria integrativa. Peraltro, da più parti, si è segnalata l'esigenza di ulteriori adeguamenti anche in considerazione della attuale crisi economica.

Alla luce di questi dati i 353.708.000 euro destinati dalla CEI al sostentamento del clero, pur costituendo in sé una cifra di notevole rilevanza, possono apparire a prima vista del tutto insufficienti a garantire la realizzazione di tale scopo. In merito va però ricordato che il sostentamento del clero non è assicurato solo dall'otto per mille, ma anche dalle offerte deducibili, da quanto i sacerdoti percepiscono dagli enti ecclesiastici presso cui esercitano il ministero o da altri soggetti che si avvalgono della loro opera¹² e dai redditi dei patrimoni degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero.¹³

A quest'ultimo proposito si avverta che la concentrazione presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero dei beni che in passato facevano capo a molteplici enti beneficiari,¹⁴ non sempre dotati di amministratori all'altezza dei loro compiti, ha comportato una loro significativa valorizzazione sotto il profilo economico. Basti ricordare che nel 2007 ne sono derivati redditi per 43.558.631 euro, mentre, al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema, producevano solamente 14.405.922 euro. Un lusinghiero risultato

¹⁰ Vedi art. 24 della legge 222/1985.

¹¹ Merita ricordare che la CEI, con propria decisione autonoma, ha istituito forme di previdenza integrativa autonoma (cfr. art. 27, primo comma della legge 222/1985) che nel 2007 hanno riguardato 112 vescovi emeriti e 2.633 sacerdoti per un ammontare mensile di 1276,56 euro elevato a 1.548,42 euro per i vescovi.

¹² Nel 2007 solo 68 sacerdoti in attività e 92 in quiescenza sono risultati totalmente privi di tali redditi e di conseguenza hanno percepito dagli Istituti diocesani l'intera remunerazione.

¹³ Vedi art. 33-35 della legge 222/1985.

¹⁴ Vedi art. 28 della legge 222/1985.

dovuto non soltanto al superamento della frammentazione del patrimonio e alla capacità degli amministratori degli Istituti diocesani, ma anche alla attenta vigilanza dell'Istituto centrale diretta ad assicurare che i patrimoni in questione siano interamente destinati alla produzione di reddito a beneficio del sostentamento del clero. Si veda, in particolare, la circolare n. 35 del 27 giugno 2007, con cui il Comitato della CEI per gli enti e i beni ecclesiastici ha sottoposto al parere favorevole dell'Istituto centrale il compimento, da parte degli Istituti diocesani, di una serie di atti patrimoniali aventi come contro parte un ente ecclesiastico.

5. LE ESIGENZE DEL CULTO E LA QUESTIONE DEL TICKET NEGLI EDIFICI DI CULTO

L'assoluta priorità istituzionale del sostentamento del clero rispetto alle altre finalità, non impedisce che la parte più rilevante della quota dell'otto per mille spettante alla Chiesa sia destinata alle esigenze di culto della popolazione, che nel 2007 hanno ottenuto ben 432.570.769 euro. L'imponenza della cifra non deve sorprendere dal momento che tali esigenze risultano quanto mai differenziate e impegnative sotto il profilo economico. Si tratta, innanzitutto, di offrire ai fedeli luoghi di culto appropriati e decorosi, ancora carenti soprattutto nelle aree metropolitane e nelle località di maggior afflusso turistico. Si deve poi provvedere al restauro e alla salvaguardia degli edifici esistenti che spesso risultano di notevole rilievo storico e artistico, offrendo così un importante contributo alla conservazione e alla tutela del patrimonio culturale della Nazione. Vi sono poi da promuovere alcune importanti iniziative che interessano l'intero Paese e non si può certo fare a meno di sostenere le attività di culto e pastorale delle diocesi.

Ne segue che, per quanto in sé rilevante, la cifra destinata alle esigenze del culto non è adeguata ad assicurarne un conveniente soddisfacimento come dimostrano il gran numero di domande di finanziamento invase o accettate solo parzialmente, e la richiesta da parte governativa di un incremento dei fondi destinati al restauro e alla conservazione degli edifici di culto.

Per il resto l'utilizzo per le esigenze del culto dei fondi derivanti dall'otto per mille non ha suscitato rilievi da parte dei rappresentanti del governo, che però, nelle commissioni paritetiche convocate ogni tre anni per verificare l'andamento del sistema,¹⁵ hanno avanzato severe obiezioni circa i biglietti di ingresso a pagamento richiesti in una ottantina di chiese, di cui varie situate nella stessa città, come Venezia e Verona.

A proposito di tale prassi la parte governativa nel 2002 ha rilevato la necessità che, per le chiese restaurate con fondi pubblici, la CEI escluda la pratica

¹⁵ Vedi il già ricordato art. 49 della legge 222/1985.

di far pagare un biglietto di ingresso a cittadini e turisti, e che le stesse rimangano continuativamente aperte al culto secondo la normativa civile e la tradizione nazionale. Viene così sollevata una questione di carattere generale poiché da un lato ci si appella alle norme relative a restauri effettuati con il concorso o il contributo dello Stato,¹⁶ ma dall'altro si invocano le disposizioni relative all'apertura al culto pubblico¹⁷ che valgono per tutte le chiese e non solo per quelle restaurate a tali condizioni.

La CEI, da parte sua, dopo approfondito esame del problema, ha sottoposto all'Osservatorio paritetico sui beni culturali di interesse religioso,¹⁸ ottenendone l'approvazione nel dicembre 2003, un "appunto" che consente l'adozione del ticket nelle chiese aperte al culto "solo in casi del tutto eccezionali, con l'autorizzazione dell'ordinario diocesano, in via temporanea, dopo attenta valutazione del caso", ad esclusione delle cattedrali e sempre nel rispetto di una serie di precise condizioni. In ogni caso, si riconosce, "l'istituzione del ticket non costituisce né 'la' risposta, né 'una' risposta" al problema dei costi connessi alla cura e alla gestione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica". Nulla, invece, impedisce "che, in forma discreta e secondo le consuetudini, anche i turisti siano messi nelle condizioni di dare una loro libera offerta".¹⁹

Nella successive riunioni, avvenute nel 2005, la parte governativa da un lato ha espresso apprezzamento per questa iniziativa della CEI, ma dall'altro ha ulteriormente specificato le proprie richieste, esplicitandole con maggiore chiarezza. Ha ritenuto, infatti, necessario che la prassi del biglietto di ingresso venga superata sull'intero territorio nazionale.

Di fronte a questa pressante richiesta la parte ecclesiastica si è impegnata ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative idonee a rispondere alle esigenze prospettate, iniziative che, peraltro, hanno incontrato notevoli difficoltà sì che la situazione è rimasta sostanzialmente immutata.

¹⁶ Al riguardo vedi ora l'art. 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

¹⁷ Su di esse vedi P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, Milano, Vita e Pensiero, 2008, pp. 57-77.

¹⁸ Istituito ai sensi del n. 7 del d.p.r. 26 settembre 1996, n. 571, recante Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, ed attualmente disciplinato dall'art. 7 del d.p.r. 4 febbraio 2005, n. 78, recante Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

¹⁹ Per una valutazione critica di questo testo vedi C. Cardia, *Lo spirito dell'accordo*, in *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, Venezia, Marcianum press, 2007, pp. 44-45.

Di conseguenza, nelle riunioni della Commissione paritetica dell'anno 2009, la parte governativa ha ribadito la propria decisa contrarietà alla prassi in questione, chiedendo un intervento risolutivo che ponga termine alla stessa. Da parte loro i rappresentanti della CEI, dopo aver ricordato le iniziative assunte, hanno concordato sulla necessità di garantire il libero accesso agli edifici di culto nelle fasce orarie tradizionali e di consentire una eventuale disciplina degli ingressi gratuiti al solo scopo di tutelarne meglio la sacralità e la protezione dei beni culturali in essi conservati. Si sono poi dichiarati disponibili a studiare, nell'ambito delle competenze della CEI e di concerto con la parte governativa, le iniziative da assumere per rendere ovunque operanti questi propositi.

6. GLI INTERVENTI CARITATIVI

Nel 2007 sono stati destinati agli interventi caritativi 205 milioni di euro. Particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze di rilevanza nazionale riguardanti aree di bisogno urgenti come quelle derivanti dall'usura, dalla tratta delle donne, dallo sfruttamento minorile, o riguardanti il reinserimento lavorativo degli ex detenuti e l'accoglienza dei profughi. Per quanto poi riguarda il Terzo mondo sono da segnalare i molteplici interventi realizzati in favore dei Paesi colpiti da calamità naturali. Merita, poi, almeno una menzione la pubblicazione da parte della CEI del volume *Dalla parola alle Opere*, per illustrare gli interventi in favore del terzo mondo realizzati dall'entrata in vigore del sistema fino a tutto il 2004. Dal complesso di questa documentazione risulta che le cifre investite ottengono un rendimento singolarmente elevato in quanto le spese di gestione sono ridotte al minimo. Un risultato essenzialmente dovuto al fatto che la CEI per realizzare questi interventi si avvale in misura rilevante di sacerdoti e religiosi, utilizzando soprattutto le strutture diocesane e parrocchiali.

7. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rilevato si può concludere che, con l'unica eccezione dell'insuccesso del sistema di offerte deducibili, i principi enunciati nella Relazione della Commissione paritetica del 1984 hanno trovato piena attuazione, e, merita sottolinearlo, non solo riguardo alla Chiesa cattolica. Infatti la Commissione, pur essendo formalmente incaricata di studiare le questioni riguardanti quest'ultima, ha avuto l'ambizione di proporre modelli che potessero valere per altre confessioni. Un accenno in tal senso si trova già nella Relazione sui principi, là dove, come già ricordato, si sottolineava "l'indubbio interesse collettivo alla introduzione di forme moderne di finanziamento delle Chiese". E, ben più esplicitamente, la relazione conclusiva dei lavori della Commissione avvertiva che il sistema di finanziamento proposto

era formulato in modo tale da poter essere utilizzato anche da altre confessioni, come poi è effettivamente avvenuto. Attualmente tutte le intese già approvate dalla legge, vale a dire quelle con la Tavola valdese, l'Unione delle chiese avventiste, le Assemblee di Dio, l'Unione delle Comunità ebraiche, l'Unione cristiana evangelica battista, la Chiesa evangelica luterana, hanno adottato le offerte deducibili e, con la sola eccezione dei Battisti, anche l'otto per mille. E nello stesso senso si sono orientate anche le più recenti intese ancora in attesa di approvazione legislativa, riguardanti la Chiesa Apostolica, la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (Mormoni), la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, l'Arcidiocesi ortodossa d'Italia, l'Unione buddhista, l'Unione induista, anche qui con un'unica eccezione, quella dei Mormoni, che non hanno chiesto di avvalersi dell'otto per mille.²⁰

Di più: le disposizioni della legge 222/1985 hanno ispirato significative innovazioni nell'ordinamento giuridico anche al di là della materia ecclesiastica. Non si può certo considerare un caso che dopo la promulgazione di tale legge e le successive intese si sia notevolmente ampliata nel sistema tributario sia la deducibilità delle oblazioni volontarie sia la destinazione di quote delle imposte da parte dei contribuenti. Si pensi sia alle disposizioni del 2005 relative alle oblazioni in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione, sia ai ricorrenti tentativi di ricopiare il meccanismo dell'otto per mille per adattarlo al finanziamento dei partiti o alla tutela dei beni culturali. E si veda, da ultimo, il sistema del c.d. cinque mille che già nelle sue prime attuazioni ha incontrato notevole favore presso i contribuenti.

²⁰ Si vedano le tavole sinottiche di tutte queste fonti a cura di D. Persano, in *Enti di culto*, cit., pp. 21-45.